

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI MACERATA

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEI LIQUAMI DA
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NELLA
PRATICA DELLA FERTIRRIGAZIONE**

[RIVEDUTO DALLA A.U.S.L. N.9, CON NOTA 11/03/98 N.11589]

N.b.: in neretto le aggiunte apportate; in corsivo le note di abrogazione.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- lo spandimento sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo adibito ad uso agricolo, delle acque reflue e dei liquami in genere provenienti dalle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili secondo la Delibera del Comitato Interministeriale 8 maggio 1980, pubblicata nella G.U. n. 130 del 14 maggio 1980 nel rispetto delle norme tecniche emanate dal Comitato dei Ministri con delibera 4 febbraio 1977, allegato 5.
- il procedimento di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione;
- il controllo delle aziende agricole da considerarsi insediamenti civili di cui al primo comma in ordine alla corretto spandimento dei liquami sui terreni agricoli.

Il presente Regolamento ha validità fino alla emanazione della legge regionale in materia prevista dalle normative vigenti e dovrà essere adeguato e modificato in seguito alla entrata in vigore della citata normativa regionale.

ART. 2

Autorizzazione all'utilizzo di liquami provenienti da allevamenti per la fertirrigazione

Gli insediamenti di cui all'art. 1 devono essere autorizzati alla pratica della fertirrigazione secondo le prescrizioni del presente Regolamento e secondo quanto stabilito dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali in materia.

Possono essere autorizzati allo stesso sistema di smaltimento di liquami le imprese agricole che, pur non rientrando tra quelle di cui al comma precedente, dispongono di suolo agricolo altrui di superficie tale da soddisfare il rapporto di 1 ettaro per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame allevato.

Capo 1 DEFINIZIONI

ART. 3

Effluenti provenienti da allevamenti zootecnici

Ai fini del presente Regolamento si intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

- I letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate ai letami le feci, le urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami, nonché il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami.
- I liquami: materiali non palabili derivanti dalla miscela di feci, urine, acque di lavaggio, ecc., provenienti da allevamenti privi di lettiera; sono assimilate ai liquami le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami, gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio, nonché le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche.

ART. 4

Strato superficiale del suolo

Per strato superficiale del suolo adibito ad uso agricolo, si intende quello arabile, collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili all'utilizzo degli elementi fertilizzanti ai fini dello sviluppo delle colture.

ART. 5

Insedimenti civili - Imprese agricole

Per insediamento civile si intende quello definito tale dall'art. 1 quater, lett. b) della legge 8 ottobre 1976, n. 690. Sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che abbiano le caratteristiche di cui alle Delibere del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 e del 28 gennaio 1983

In questa categoria sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative in quanto insediamenti civili, che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c) imprese di cui alle lettere a), b), e c) della delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

ART. 6

Superfici utilizzabili

La pratica della fertirrigazione può essere effettuata su tutte le superfici coltivabili a disposizione di tutte le imprese agricole di cui all'art. 5 qualora sia garantito un utile alla produzione agricola e i liquami siano privi di sostanze tossiche, bioaccumulabili e non biodegradabili.

Capo II GENERALITÀ

ART. 7

Liquami utilizzati per lo spandimento sul suolo agricolo

I liquami utilizzati per lo spandimento sul suolo agricolo devono di norma essere privati della frazione solida mediante sistemi fisici (vibrovaglio) o naturali (sedimentazione).

I liquami prima della loro utilizzazione devono rimanere in stoccaggio per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni.

ART. 8

Stoccaggio dei liquami

I liquami delle imprese agricole, destinati alla fertirrigazione, devono essere di norma stoccati, prima dello spandimento, in vasche o bacini di accumulo a tenuta. La tenuta dei sistemi di stoccaggio deve essere garantita attraverso una impermeabilizzazione delle vasche o dalla natura stessa del terreno dimostrabile con una indagine geologica. I bacini e le vasche di accumulo devono essere inoltre muniti di barriere arboree per ridurre la emanazione di cattivi odori e di idonea recinzione per la prevenzione di eventuali incidenti.

La capacità delle vasche e dei bacini deve essere tale da assicurare uno stoccaggio dei liquami per almeno quattro mesi di produzione.

Lo stoccaggio deve essere effettuato di norma nelle immediate vicinanze dell'allevamento e comunque a dovuta distanza dalle aree urbane, dalle civili abitazioni e dai confini di proprietà.

ART. 9

Modalità di spandimento

Lo spandimento dei liquami sul suolo adibito ad uso agricolo deve avvenire attraverso una idonea dispersione e innoquizzazione e in modo che siano evitati inquinamenti e danni alle acque superficiali, alle acque profonde, al suolo e alla vegetazione. I liquami devono essere distribuiti uniformemente sul terreno agrario attraverso idonei mezzi meccanici.; sono preferibili i sistemi in grado di inoculare direttamente negli strati superficiali del sottosuolo, i liquami. Lo spandimento dei liquami viene di norma effettuato subito prima della aratura del terreno evitando il ruscellamento. Le quantità massime da smaltire nel suolo non devono superare 100 mc/ha/anno.

ART. 10

Norme igienico-sanitarie

Lo spandimento dei liquami non deve produrre inconvenienti igienici e rischi per la salute pubblica in seguito alla diffusione di odori molesti e di aerosoli.

E' inoltre fatto divieto assoluto di convogliare scarichi di provenienza abitativa nei contenitori di liquame utilizzati per la fertirrigazione.

ART. 11

Caratteristiche delle aree agricole

Nelle aree agricole utilizzate per lo spandimento dei liquami zootecnici, devono essere effettuati studi preliminari a carattere geologico, chimico e agronomico. Lo studio geologico deve definire le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche dei terreni interessati alla fertirrigazione con particolare riferimento alla situazione della falda idrica e alla sua profondità; l'analisi chimico-

fisica del terreno deve contenere la struttura del terreno, l'indice di SAR, la capacità di scambio cationica, il pH e la conducibilità elettrica specifica.

La relazione agronomica deve indicare l'avvicendamento colturale, il piano di smaltimento e l'avvicendamento dei terreni interessati alla fertirrigazione. Le zone potenzialmente instabili e quelle limitrofe non possono essere interessate allo spandimento dei liquami; deve essere inoltre rispettata una distanza di sicurezza dai corpi idrici superficiali eventualmente presenti. Le relazioni relative agli studi sopra esposti devono essere redatte da tecnici abilitati.

ART. 12

Autorizzazione alla fertirrigazione

I titolari delle imprese agricole di cui al presente regolamento, devono rivolgere la domanda di autorizzazione alla fertirrigazione all'autorità competente secondo le modalità di cui al titolo II del presente Regolamento.

Nelle more di una regolamentazione regionale in materia e in attesa della definizione delle competenze da assegnare alle Amministrazioni Provinciali, viene indicato il Sindaco come l'autorità competente. Sulla base di quanto sopra, le autorizzazioni alla fertirrigazione, sono rilasciate dal Comune in cui insiste l'insediamento. Nei casi in cui la pratica della fertirrigazione venga effettuata in aree agricole ubicate in due o più Comuni, l'autorizzazione deve essere richiesta, caso per caso, al Comune interessato, previa comunicazione al Comune in cui insiste l'azienda agricola.

ART. 13

Accertamenti e controlli

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle normative nazionali e regionali, l'autorità competente al controllo si avvale del Servizio della Azienda U.S.L. o della costituenda Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Tali Servizi sono autorizzati a compiere, in qualsiasi momento, sopralluoghi ed ispezioni all'interno dell'impresa agricola e nelle aree utilizzate allo spandimento dei liquami, al fine di verificare le disposizioni di cui alla autorizzazione, il corretto svolgimento delle modalità tecniche seguite nella fertirrigazione e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni della Legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

I titolari delle imprese agricole, **prima di ogni ciclo di spandimento debbono notificare, con almeno dieci giorni di anticipo, alla A.U.S.L. competente per territorio, alla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, quando costituita, l'inizio delle operazioni di distribuzione dei reflui e debbono inoltre** annotare su appositi registri tutte le operazioni di carico e scarico di liquami nonché i luoghi e le superfici interessate dallo smaltimento. I registri devono essere tenuti presso l'azienda agricola e messi a disposizione delle autorità preposte alla vigilanza e controllo.

Qualora, dagli accertamenti sopra descritti, dovessero constatarsi irregolarità, salva l'applicazione delle sanzioni di carattere amministrativo e penale previste dalle leggi nazionali e regionali in materia e dal presente Regolamento, il Comune può ingiungere l'immediata cessazione dello spandimento oppure diffidare l'azienda invitandola a rientrare nelle norma entro un termine di tempo perentorio. Trascorso tale termine, qualora l'azienda non avesse provveduto alla regolarizzazione dello smaltimento, il Comune provvede alla revoca della autorizzazione alla fertirrigazione.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA FERTIRRIGAZIONE

ART. 14

Procedura per il rilascio della autorizzazione alla fertirrigazione

I titolari delle imprese agricole, ad eccezione delle imprese minori di cui al successivo art. 15 devono presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla fertirrigazione prima di attivare lo smaltimento. Tale domanda deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica contenente studi di carattere geologico, chimico-fisico e agronomico del terreno agricolo interessato. Le relazioni allegare alla domanda devono inoltre contenere i dati dell'azienda agricola, i capi di bestiame, i volumi dei liquami da smaltire, i periodi di smaltimento, i tipi di colture, oltre alla planimetria, alle superfici agricole individuate per la fertirrigazione, ai dati catastali e ogni altra documentazione che possa indicare la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento.

L'istruttoria viene seguita dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoposta ai competenti organi di controllo per i pareri igienico sanitario e di accettabilità.

Il Comune, verificata l'accettabilità della domanda rilascia l'autorizzazione secondo le modalità e i tempi indicati dall'azienda e in conformità con il presente Regolamento.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i controlli (compresi eventuali prelievi ed analisi), necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Il Comune può integrare il provvedimento autorizzativo apponendovi le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche di cui al successivo titolo III del presente Regolamento.

Il Comune, attraverso gli organi tecnici, provvede ad effettuare i dovuti accertamenti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni ed il corretto utilizzo dei liquami, secondo le procedure di cui al precedente art. 13.

ART. 15

Piccoli insediamenti agricoli e piccoli allevamenti

Per le aziende agricole con allevamenti di piccole dimensioni, non si applica la disciplina del presente Regolamento fatta eccezione al divieto di spandimento di cui all'art. 18.

Sono da considerare allevamenti minori quelli destinati all'autoconsumo familiare e quelli con un carico medio di stalla non superiore a 2 UBA (Unità Bovino Adulto) per ogni ettaro di superficie in connessione con l'allevamento. Tali allevamenti sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione alla fertirrigazione e alla tenuta del registro di carico e scarico dei liquami.

ART. 16

Autodichiarazione

I titolari delle aziende agricole con una consistenza media annuale fino a:

- 50 capi bovini, equini o suini;
- 200 capi ovicaprini;
- 2.000 capi avicoli;
- 1.000 capi cunicoli,

purché sussista la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 15 quintali di peso vivo di bestiame, possono presentare una autodichiarazione contenente tutti gli elementi previsti per il rilascio della autorizzazione alla fertirrigazione di cui all'art. 14 e l'indicazione del numero di animali presenti mediamente in azienda.

ART. 17

Trasporto liquami

Il trasporto dei liquami effettuato in proprio dal produttore non è soggetto ad alcuna autorizzazione. Nel caso in cui il trasporto viene effettuato da terzi, deve essere svolto da ditte autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento rifiuti, e deve, in ogni caso, essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati in modo da evitare sversamenti ed emissioni durante in trasporto.

ART. 18

Divieto di spandimento

Lo spandimento dei liquami è vietato:

- nelle aree urbane;
- nelle aree di cava;
 - nelle aree di tutela integrale e nelle aree di rispetto di pozzi e sorgenti destinate alla alimentazione idrica per uso potabile;
- nelle aree di rispetto dei corsi d' acqua superficiali;
- nelle aree golenali e in quelle costituenti casse di espansione;
 - nelle aree boschive, salvo quelle coltivate esclusivamente per il taglio delle essenze arboree;
- nelle aree calanchive;
- nelle aree franose e instabili;
- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
- nelle aree di interesse naturalistico e nelle riserve.
- **nelle aree con pendenza superiore al 15%, salvo particolari casi in cui in seguito a valutazioni geologiche, possono essere rilasciate deroghe con specifiche prescrizioni.**

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 19

Oneri

Gli oneri relativi all'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, di cui al precedente titolo II, sono addebitati all'utente nei modi e nei termini indicati dal Comune.

ART. 20

Sanzioni

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 319/1976 e successive modifiche e integrazioni.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2034 c.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 21

Norme di salvaguardia

Il Comune, per gravi e comprovate ragioni di pubblico interesse, può rifiutare l'autorizzazione all'utilizzo dei liquami di allevamenti zootecnici mediante la fertirrigazione o revocarla a quelli già esistenti.

Il Comune, con le medesime motivazioni, può prescrivere misure integrative rispetto a quelle del presente Regolamento.

ART. 22

Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

ART. 23

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e l'affissione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio Comunale.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LIQUAMI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NELLA PRATICA DELLA FERTIRRIGAZIONE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I : DEFINIZIONI

Capo II : GENERALITÀ

TITOLO II : DISCIPLINA DELLA FERTIRRIGAZIONE

TITOLO III : SISTEMA SANZIONATORIO

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Oggetto del regolamento

Art. 2 : Autorizzazione all'utilizzo di liquami provenienti da allevamenti per la fertirrigazione

Capo I : DEFINIZIONI

Art. 3 : Effluenti provenienti da allevamenti zootecnici

Art. 4 : Strato superficiale del suolo

Art. 5 : Insediamenti civili - Imprese agricole

Art. 6 : Superfici utilizzabili

Capo II : GENERALITÀ

Art. 7 : Liquami utilizzati per lo spandimento sul suolo agricolo

Art. 8 : Stoccaggio dei liquami

Art. 9 : Modalità di spandimento

Art. 10 : Norme igienico-sanitarie

Art. 11 : Caratteristiche delle aree agricole

Art. 12 : Autorizzazione alla fertirrigazione

Art. 13 : Accertamenti e controlli

TITOLO II: DISCIPLINA DELLA FERTIRRIGAZIONE

Art. 14 : Procedura per il rilascio della autorizzazione alla fertirrigazione

Art. 15 : Piccoli insediamenti agricoli e piccoli allevamenti

Art. 16 : Autodichiarazione

Art. 17 : trasporto liquami

Art. 18 : Divieto di spandimento

TITOLO III: SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 19 : Oneri

Art. 20 : Sanzioni

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21 : Norme di salvaguardia

Art. 22 : Rinvio alla normativa esistente

Art. 23 : Entrata in vigore